Municipio Roma VII Unità di Direzione Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 14 Ottobre 2011

VERBALE N. 46

L'anno duemilaundici, il giorno di venerdì quattordici del mese di Ottobre alle ore 9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.

Assume la presidenza dell'assemblea: Marinucci Cesare.

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente UOA Dott.ssa Luigia Perini, coadiuvata dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri:

Flamini Fabrizio Ciocca Giulio Platania Agostino Corsi Emiliano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso Di Biase Michela Mariani Antonia Tedesco Cheren Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare Tesoro Alfonso Fannunza Cecilia Mercuri Aldo Vinzi Lorena Figliomeni Francesco Orlandi Antonio

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Mastrantonio Roberto, Paoletti Sergio, Pietrosanti Antonio, Recine Alberto, Rosi Alessandro e Valente Biagio.

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri Tesoro Alfonso, Orlandi Antonio e Rossetti Alfonso invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

(OMISSIS)

Alle ore 10,30 esce dall'aula il Consigliere Flamini Fabrizio.

(OMISSIS)

RISOLUZIONE N. 22



Nuova Normativa sugli asili nido

Premesso

Che

Le prime disposizioni normative in materia di assistenza all'infanzia sono contenute nella legge 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato, ove l'assistenza, fornita negli asili-nido ai bambini fino ai tre anni, viene definita un servizio sociale di interesse pubblico. La temporanea custodia dei bambini viene pertanto intesa come un servizio di cura, prestato per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e per facilitare l'accesso della donna al lavoro: a tal fine è programmata la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asilinido nel quinquennio 1972-1976, attraverso l'assegnazione di fondi speciali che lo Stato versa alle regioni per la concessione ai comuni di contributi in denaro;

Che

Nel 1975 la legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (OMNI), sopprime l'OMNI e trasferisce alle regioni le funzioni amministrative da questa esercitate:

Che

Successivamente, il decreto del Ministero degli Interni del 31 dicembre 1983 (Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale) inserisce gli asili nido tra i servizi pubblici a domanda individuale stabilendo la conseguente compartecipazione economica delle famiglie ai costi del servizio;

Che

La legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" sottolinea per prima l'importanza di servizi socio-educativi per la prima infanzia, incentivando, all'articolo 3, comma 1, lett. b), la realizzazione di progetti che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia e stabilendo all'articolo 5, comma 1, che le finalità dei progetti possano essere perseguite attraverso servizi, organizzati secondo criteri di flessibilità, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura;.

Che

La legge finanziaria 2002^[] definisce ulteriormente gli asili quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, e riconosce al contempo che tali strutture rientrano tra le competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Al fine di favorire la creazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro viene inoltre istituito un Fondo, da ripartire tra le regioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, e del diverso assetto delle competenze in questa materia, la



sentenza della Corte costituzionale 370/2003 abroga grande parte dei commi dell'art. 70 dedicato alla materia, in particolare quelli che prevedono fondi finalizzati, rendendo pertanto inattuabile il ciclo di finanziamenti;

Stessa sorte subiscono le disposizioni contenute nell'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la finanziaria 2003, che contempla un fondo di rotazione destinato direttamente ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro. Tali disposizioni sono censurate dalla Consulta con la sentenza 320/2004, nella quale viene ribadito che, nel nuovo sistema costituzionale, il servizio pubblico offerto dagli asili nidi rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie delle regioni e degli enti locali.

La successiva finanziaria 2007, commi 1259-1260 dell'articolo 1, promuove lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, composto:

- dagli asili nidi;
- dai servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento;
- dai servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

In particolare, il comma 1259 individua nella concertazione, attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata, lo strumento idoneo per l'attuazione di un Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi al fine di favorire il conseguimento, entro il 2010, dell'obiettivo comune europeo della copertura territoriale del 33% per la fornitura di servizi per l'infanzia (bambini al di sotto dei tre anni), come fissato dall'Agenda di Lisbona. Contestualmente, l'articolo 1, comma 630, amplia l'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, con la creazione di nuovi servizi da articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelli qualificati come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia (c.d.sezioni primavera). Il Piano straordinario, approvato il 26 settembre 2007 in Conferenza Unificata con un'intesa tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, prevede l'incremento dei posti disponibili nei servizi per i bambini da zero a tre anni, in considerazione del territorio nazionale suddiviso in tre macro aree (Nord, Centro, Sud e Isole comprese). L'intesa ha la finalità di avviare una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale, relativa agli asili nido, ai servizi integrativi e ai servizi innovativi nei luoghi di lavoro, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo sociale ed educativo dei bambini, il sostegno del ruolo genitoriale, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura tenendo conto della necessità di assicurare il livello di copertura della domanda dei servizi socio-educativi, stabilito nella misura media nazionale del 13% e, all'interno del sistema integrato di ciascuna Regione, in misura non inferiore al 6%. L'attuazione del Piano è sottoposta a un monitoraggio semestrale a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, attraverso il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza dell'Istituto degli Innocenti e l'ISTAT, predispongono rapporti e statistiche in materia. Per le finalità del piano, la finanziaria 2007 autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il successivo comma 1260 prevede altresì che per le finalità del piano possa essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia. Tale indicazione viene attuata con il decreto ministeriale 2 luglio 2007, di riparto del Fondo, che assegna 50 milioni di euro di risorse



aggiuntive, a carico del Fondo per le politiche della famiglia, da destinare allo sviluppo dei servizi socio-educativi, di cui 10 milioni di euro dedicati all'attuazione delle sezioni primavera. Le risorse per il 2007 vengono ulteriormente rafforzate dagli stanziamenti previsti dal decreto-legge 159/2007, che, all'articolo 45, indirizza 25 milioni di euro allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi e dal decreto ministeriale 7 dicembre 2007 che aggiunge ulteriori 25 milioni di euro da destinarsi alle stesse finalità provenienti dal Fondo per le politiche della famiglia II totale delle risorse per il 2007 corrispondono pertanto a un totale di 140 milioni di euro.

La finanziaria 2008 interviene ulteriormente in materia. In particolare, l'articolo 2, comma 457, ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido, portando a 170 milioni di euro lo stanziamento per il 2008, precedentemente fissato in 100 milioni di euro. In particolare, 10 dei 70 milioni aggiuntivi vengono destinati alle sezioni primavera per le quali, nel triennio 2007-2009, il Dipartimento politiche della Famiglia indirizza complessivamente 35 milioni di euro. I successivi commi da 458 e 460 istituiscono un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 presso enti e reparti del Ministero della difesa, finalizzato all'organizzazione e al funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi. Il totale delle risorse impegnate nel 2008 risulta pertanto pari a 156,462milioni di euro;

Che

Tali Investimenti e leggi negli anni hanno sì accresciuto l'offerta delle famiglie ma non in maniera omogenea in tutto il paese e soprattutto non in maniera tale da garantire un diritto universale e quindi occorrerebbe una legge nazionale che garantisca le fasce di età tra 0 e 3 anni.

Che il servizio educativo 0-6 così strutturato ossia in carico agli enti locali rischia di essere depotenziato a causa del progressivo ridimensionamento dei trasferimenti di risorse economiche dallo stato alle regioni e di conseguenza dalla regione ai comuni; Che per ovviare a tali carenze di posti negli asili-nido il consiglio della regione Lazio con L.R. n.12 del 13 agosto 2011 ha apportato importanti e sostanziali modifiche alla precedente normativa sugli Asili nido (L.R 59/1980) ed all' Art. 5 in particolare, prevedendo la riduzione degli spazi interni pro capite per ciascun bambino, da 10mq a 6 mq, oltre ad un ulteriore decremento degli spazi esterni, stabiliti in 15 mq per ciascun bambino sino a 18 bambini, limite oltre il quale si riducono a 10mq;

Che con la stessa legge è stato aumentato il rapporto numerico educatore- bambino portandolo da 1 a 6 a 1 a 7;

Che detta legge per quanto riguarda l'aumento del rapporto educatore-bambino aumenta i carichi di lavoro dei dipendenti degli asili già gravati da una cronica assenza di personale e dalla mancata sostituzione di unità assenti dal lavoro per brevi periodi (vedi circolare sostituzione del personale del 31 ott 2007 del dipartimento ex 11);

Considerato

Che

Sono in discussione presso il consiglio regionale del Lazio proposte organiche di modifica della legge regionale sui nidi, presentate sia da esponenti della maggioranza, sia da esponenti dell'opposizione, con una discussione già avviata nelle commissioni competenti.



Che l'anno scolastico è già iniziato e che ogni modifica in corso d'opera può determinare condizioni di difficoltà di un servizio così delicato;

Che

Si reputa necessario un periodo di ulteriore approfondimento per elaborare un progetto compiuto di efficientamento dei servizi educativi, anche alla luce della discussione regionale sulla nuova legge per i nidi da applicare nel prossimo anno;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione Scuola nella seduta del 15 Settembre 2011;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 20 Settembre 2011:

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

RISOLVE

Di chiedere al Sindaco e all'Assessore competente per materia di richiedere una deroga temporale alla Regione Lazio nell'attuazione della legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011 per consentire una discussione più partecipata e complessiva sui servizi educativi con i sindacati e gli operatori del settore nonché con gli utenti e per verificare in ciascun Municipio l'attuabilità della legge n.12 sugli asili nido del territorio.

(OMISSIS)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Risoluzione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Approvata all'unanimità

Assume il n. 22 dell'anno 2011.

(OMISSIS)

II PRESIDENTE (Marinucci Cesare)

IL SEGRETARIO (Dott.ssa Luigia Perini)